



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 42 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 24 giugno 2019 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 3/7/2019 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 10/7/2019

Pavia, 3/7/19

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Luigi Boldrin)





Camera di Commercio
Pavia

DELIB. N. 42	TITOLO	AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
--------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 24.6.2019

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	presenti: 6
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 6
Alberto Maccarini	Componente	Assente	favorevoli: 6
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Renato Scarano	Componente	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Per la trattazione del presente provvedimento si assenta il Dott. Luigi Boldrin e assume le funzioni di segretario, ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento della Giunta Camerale, il componente di Giunta presente più giovane di età, Giovanni Merlino.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Camera di Commercio
Pavia

Indi la Giunta Camerale

premesso che:

- con deliberazione n. 18/2018 l'Ente camerale ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 *"Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219"* - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - chiedendone la sospensiva, in merito alla mancata applicazione delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato e ponendo, inoltre, la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa con le Regioni;
- il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2960/2018 del 16.5.2018, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare e, conseguentemente, l'Ente, con deliberazione n. 43/2018, ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3962/2018 del 30.8.2018, lo ha accolto e, in riforma della suddetta ordinanza impugnata, ha accolto la domanda cautelare formulata in primo grado, stabilendo contestualmente la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito;
- successivamente il TAR del Lazio, con ordinanza n. 3531/2019 del 15.3.2019, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 124/2015 e dell'art. 3 del D.Lgs. 219/2016, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa con le Regioni, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con contestuale sospensione del giudizio in corso;
- infine, con provvedimento n. 22 del 16.4.2019, è stata deliberata la costituzione dell'Ente nel giudizio in corso di instaurazione avanti alla Corte Costituzionale;

considerato che l'Ente, alla luce di quanto premesso, non risulta attualmente oggetto di accorpamento con altre Camere, atteso che gli effetti giuridici prodotti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 sono stati sospesi dal TAR del Lazio con la citata ordinanza cautelare n. 3531/2019, ad oggi ancora giuridicamente efficace e produttiva di tali effetti;





rilevato che, attualmente, non sono presenti in servizio figure dirigenziali e che, pertanto, le relative funzioni - ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 nonché dell'art. 10 del Regolamento camerale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - sono svolte su base convenzionale, con scadenza al 31.12.2019, da un dirigente della cessata Camera di Commercio di Matera confluita nell'attuale Camera di Commercio della Basilicata, al quale, con provvedimento n. 87/2018, è stato attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzione della Camera di Commercio di Pavia;

considerato che la posizione di Segretario Generale delle Camere di Commercio è prescritta dal vigente ordinamento quale figura necessaria per il regolare funzionamento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 29.12.1993, n. 580, e ss.mm.ii., che testualmente recita: *"Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta"*; pertanto la stessa non può rientrare nell'ambito di operatività di limitazioni assunzionali, trattandosi di ruolo necessario la cui acquisizione non può subire interdizione alcuna in relazione all'esigenza di assicurare il normale funzionamento della Camera di Commercio;

ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione del ruolo funzionale di Segretario Generale dell'Ente, dando atto che tale acquisizione produrrà effetti a far tempo dal 1° gennaio 2020, tenuto conto che, allo stato, sussiste apposita posizione dirigenziale che assolve le relative funzioni segretariali sino al 31.12.2019, essendone investita transitoriamente, come già sopra evidenziato;

dato atto che la suddetta acquisizione, decorrente dal 1° gennaio 2020, rispetterà, comunque, i limiti di spesa del personale cessato nel 2019, come previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016, così come introdotto dall'art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2019;

ritenuta, quindi, necessaria la copertura della funzione di Segretario Generale, ruolo inderogabile per il funzionamento dell'amministrazione camerale, mediante l'indizione di apposita procedura selettiva di tipo comparativo previa pubblicazione del relativo avviso;





ritenuto, altresì, che il suddetto avviso debba prevedere quanto segue:

- l'affidamento dell'incarico di Segretario Generale dell'Ente avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020 per un periodo di due anni e, quindi, sino al 31.12.2021 con possibilità di conferma per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 20, comma 2, della Legge 580/1993 e ss.mm.ii.;
- il contratto individuale di lavoro a tempo determinato produrrà effetti giuridici corrispondenti alla medesima estensione temporale di cui sopra, essendo funzionale all'affidamento dell'incarico dirigenziale di che trattasi;
- l'Ente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare la procedura selettiva in discorso nell'ipotesi in cui sopravvengano disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano inutile o non conforme all'ordinamento o agli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti giurisdizionali l'esperimento della procedura stessa;
- nei casi di cui sopra - laddove sia stato già affidato l'incarico di titolarità del ruolo di Segretario Generale dell'Ente e stipulato il relativo contratto individuale di lavoro - l'incarico sarà da intendersi revocato di diritto, previa motivata comunicazione in tal senso trasmessa al titolare, ed il rapporto di lavoro subordinato sarà da ritenersi risolto *ex lege* per sopravvenuta carenza della causa contrattuale;
- nell'ipotesi di accorpamento con altri enti camerali, in attuazione del vigente ordinamento o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, il titolare dell'incarico dirigenziale di Segretario Generale dell'Ente decadrà di diritto dallo stesso, previa motivata comunicazione in tal senso trasmessa al medesimo;
- nell'ipotesi di cui sopra la decadenza dall'incarico produrrà effetti estintivi del contratto individuale di lavoro per assenza di causa contrattuale;
- è in ogni caso vietata qualsiasi trasformazione diretta o, comunque, conversione convenzionale dell'incarico dirigenziale di Segretario Generale già affidato in incarico dirigenziale avente ruolo e causale diversi;
- l'Ente si riserva, in ogni caso, la più ampia facoltà di ricorrere a forme di utilizzo flessibile per la copertura del ruolo di Segretario Generale, anche mediante l'impiego di apposite convenzioni o altri rapporti di cooperazione istituzionale da stipulare con altre Camere di Commercio, per la gestione unificata dell'Ufficio di Segreteria Generale. Tale facoltà potrà essere esercitata sino alla nomina nella funzione di Segretario Generale, nonché alla relativa stipula del contratto individuale di lavoro, previa revoca della





procedura selettiva indetta o conclusa, laddove motivi di interesse pubblico, anche di natura finanziaria, ne suggeriscano o impongano l'utilizzo;

preso atto che è, altresì, necessario tener conto delle norme speciali di riferimento e richiamate le seguenti disposizioni di legge, le circolari e le linee guida che disciplinano la procedura in discorso:

- art. 20 della legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., in base a cui il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico: la designazione avviene mediante procedura selettiva rivolta agli iscritti nell'apposito elenco nazionale di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230, tenuto presso il medesimo Ministero;
- Linee Guida - formulate in data 19 aprile 2002 dal Consiglio di Unioncamere Italiana - per la definizione della procedura di selezione e nomina del Segretario Generale, che rilevano in particolare la necessità di:
 - garantire adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura in discorso, al fine di assicurare la *par condicio* iniziale tra i potenziali aspiranti;
 - stabilire la data certa cui l'Ente farà riferimento per l'individuazione dei nominativi degli iscritti nell'elenco nazionale di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230, ai quali comunicare l'avvio della procedura per la copertura del posto dirigenziale di vertice;
 - definire il profilo professionale del nuovo Segretario Generale che dovrà avere riguardo sia alle conoscenze ed alle capacità richieste dalla normativa generale di riferimento nonché dallo Statuto e dai Regolamenti e che sono proprie delle funzioni di vertice;
 - stabilire criteri e modalità attraverso i quali la Camera di Commercio procederà alla valutazione dei candidati.
- circolare n. 3566/c del 22 settembre 2003, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico condivide sostanzialmente le suddette linee guida, impartendo, nel contempo, alcune direttive di carattere generale sulla materia, e conferma, altresì, la natura selettiva e non concorsuale della procedura, precisando, ulteriormente, che il procedimento di selezione deve assicurare idonee forme di pubblicità e trasparenza;

visti gli artt. 7 e 27 dello Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 30 novembre 2011;

visti l'Avviso di selezione, contenente le caratteristiche professionali e i requisiti richiesti in relazione alla figura dirigenziale di vertice oggetto di selezione, il modello di





domanda e il modello per la predisposizione del *curriculum* professionale e ritenuto di approvarli;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di dare avvio alla procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia;
2. di approvare l'Avviso di selezione, contenente le caratteristiche professionali e i requisiti richiesti in relazione alla figura dirigenziale di vertice oggetto di selezione, il modello di domanda di partecipazione e il modello di predisposizione del *curriculum* professionale allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (All. "G" – "H" – "I");
3. di stabilire, nella data del presente provvedimento (24 giugno 2019), quella cui fare riferimento per l'individuazione dei nominativi dell'elenco dinamico di cui al D.M. 26 ottobre 2012, n. 230, provvedendo a richiedere, al Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco aggiornato a tale data ed inviando, contestualmente, al Ministero stesso copia del presente provvedimento;
4. di riservarsi di nominare successivamente la Commissione di valutazione di cui all'art. 6.2 dell'avviso di selezione;
5. di nominare responsabile di procedimento la Dott.ssa Chiara Scuvera – Funzionario dell'Ente di Cat. D - e di identificare nell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione l'unità operativa competente per la gestione della procedura;
6. di dare pubblicità al suddetto Avviso mediante affissione all'albo camerale, pubblicazione nel sito istituzionale e comunicazione a mezzo raccomandata AR o tramite PEC, a tutti gli iscritti nell'elenco di cui al D.M. 26 ottobre 2012, n. 230, aggiornato alla data odierna.

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento il componente di Giunta Renato Perversi lascia la riunione.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)